

SENATO DELLA REPUBBLICA

X LEGISLATURA

3^a COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari esteri, emigrazione)

14^o RESOCONTO STENOGRAFICO

SEDUTA DI MERCOLEDÌ 10 MAGGIO 1989

Presidenza del Presidente ACHILLI

INDICE

Disegni di legge in sede deliberante

«Istituzione del Consiglio generale degli italiani all'estero» (1313)

(Seguito della discussione e approvazione)

PRESIDENTE	Pag. 2, 4, 6 e <i>passim</i>
BONALUMI, sottosegretario di Stato per gli affari esteri	4, 18
FALCUCCI (DC)	6, 11
FIORET (DC), relatore alla Commissione	2, 6
GEROSA (PSI)	16
POZZO (MSI-DN)	17
ROSATI (DC)	10, 11, 17
SPETIČ (PCI)	10, 15, 17 e <i>passim</i>
TAGLIAMONTE (DC)	10
VOLPONI (PCI)	5, 6

I lavori hanno inizio alle ore 15,30.

DISEGNI DI LEGGE IN SEDE DELIBERANTE

«Istituzione del Consiglio generale degli italiani all'estero» (1313)

(Seguito della discussione ed approvazione)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: «Istituzione del Consiglio generale degli italiani all'estero».

Riprendiamo la discussione, rinviata nella seduta del 6 aprile scorso.

Do la parola al relatore, affinché riassuma i termini del dibattito ed illustri alla Commissione le modifiche proposte al testo in esame.

FIORET, relatore alla Commissione. Signor Presidente, onorevoli colleghi, prima di illustrare, in maniera sintetica, le proposte emendative al disegno di legge n. 1313, elaborate dal comitato ristretto, istituito il 6 aprile, mi sia consentito rivolgere l'apprezzamento più fervido ai colleghi, ed in particolare ai senatori Gerosa, Spetič e Tagliamonte che, con i loro costruttivi apporti di idee e di esperienze, hanno collaborato alla stesura del testo che ora viene sottoposto ad approvazione.

Base di riferimento per l'elaborazione delle modifiche sono state alcune proposte da me formulate, alla luce di quanto emerso durante i lavori della 2^a Conferenza nazionale dell'emigrazione, di quanto contenuto nel documento redatto dal gruppo di lavoro *ad hoc*, coordinato dal dottor Aldo De Matteo, delle indicazioni espresse, in sede di discussione generale, dai senatori Tagliamonte, Gerosa, Giolitti e Rosati, nonché dei suggerimenti dei colleghi del Comitato dell'emigrazione della Camera, con i quali si sono avuti incontri informali per rendere più spedito l'*iter* di approvazione parlamentare.

Il comitato ristretto è dell'avviso di aver svolto un lavoro idoneo a far sì che il CGIE rappresenti uno strumento efficace per dibattere problemi ed instaurare rapporti fruttuosi fra i connazionali all'estero e gli organismi istituzionali della madre-patria.

Tutto è perfettibile e l'esperienza renderà palesi i miglioramenti che dovranno essere apportati al fine di rendere funzionale questo organismo per molti versi peculiare nel nostro ordinamento istituzionale. Importante è aver finalmente dotato gli italiani all'estero di un foro permanente di confronto e di proposta, dopo un lungo periodo di inoperatività del superato Comitato consultivo degli italiani all'estero, istituito con il decreto del Presidente della Repubblica n. 18 del 1967.

Esponendo le più significative innovazioni rispetto al testo governativo, sottolineo che, nel prefigurare all'articolo 1 le finalità del nuovo organismo si sono voluti richiamare gli articoli 3 e 35 della Costituzione, per ribadire, in forma solenne, gli stretti vincoli che

intercorrono fra gli italiani che operano dentro e fuori i confini della Patria.

All'articolo 2, è stata introdotta una modifica di stile e precisamente alla lettera *a*), alle parole «tenendo presente lo sviluppo economico e sociale», si è ravvisato più consono sostituire l'espressione «in armonia con lo sviluppo economico e sociale». Inoltre, si è inserito il seguente testo della lettera *c*): «promuovere studi e ricerche su materie riguardanti le comunità italiane nel mondo, collaborando alla elaborazione degli stessi». È stata questa una richiesta della 2^a Conferenza nazionale dell'emigrazione, per stabilire una indagine approfondita e puntuale sul fenomeno migratorio italiano. Con la lettera *d*), si è voluto ampliare il respiro e la portata della relazione triennale che il CGIE deve elaborare per valutare gli eventi del triennio precedente e per tracciare prospettive ed indirizzi per il triennio successivo.

All'articolo 3, si è attribuito al parere del CGIE carattere obbligatorio sugli orientamenti del Governo concernenti materie che interessano i connazionali all'estero, stabilendo altresì che il Governo e le Regioni possono chiedere, di loro iniziativa, il parere del CGIE su questioni riguardanti le comunità italiane all'estero o le tematiche migratorie.

All'articolo 4, accogliendo i suggerimenti del senatore Giolitti e del gruppo di lavoro costituito *ad hoc*, si è ridotto da 119 a 94 il numero dei componenti il Consiglio, incrementando ulteriormente la rappresentanza degli italiani all'estero rispetto alla rappresentanza di nomina governativa.

All'articolo 5, si è inteso prevedere una equiparazione tra durata in carica dei membri del CGIE e dei Coemit, stabilendo altresì che i componenti del CGIE possono essere eletti o nominati per non più di due mandati consecutivi.

All'articolo 6, si è voluto accentuare la incisività della partecipazione della rappresentanza parlamentare ai lavori del CGIE, prevedendo che i Presidenti delle due Camere, ove lo ritengano opportuno, potranno, di volta in volta, a seconda delle questioni poste all'ordine del giorno, designare parlamentari appartenenti alle Commissioni di specifica competenza.

Invertiti per logica strutturale gli articoli 7 e 8, si è ritenuto funzionale ai compiti del CGIE prevedere la convocazione in via ordinaria dell'Assemblea due volte all'anno, confermando il *quorum* necessario per la sua convocazione in via straordinaria, che resta fissato in due terzi dei suoi componenti.

Per attenersi ai risultati emersi nel corso dei lavori della 2^a Conferenza all'articolo 9, il comitato ristretto aveva aggiunto un comma al fine di consentire al Comitato di presidenza di presentare motivata istanza ai Presidenti del Senato e della Camera dei deputati di audizione presso le competenti Commissioni parlamentari e di rivolgere altresì specifici quesiti alle amministrazioni pubbliche, tramite il Ministero degli affari esteri. La Commissione affari costituzionali ha espresso in proposito parere contrario, in quanto verrebbero attribuiti al Comitato di presidenza del CGIE poteri esorbitanti con invasione di prerogative proprie delle Camere. Di fronte al giudizio negativo della 1^a Commissione, il comitato ristretto prende atto e sopprime il relativo comma.

L'articolo 10 resta invariato, mentre è stata introdotta una modifica, anche se non molto rilevante, all'articolo 11, in particolare al comma 3, secondo cui le richieste di informazione su argomenti specifici attinenti a materie di competenza del Consiglio devono essere rivolte dai membri del Consiglio stesso esclusivamente al Comitato di presidenza.

All'articolo 13 sono indicati i criteri e le modalità per l'elezione dei membri del CGIE. Il sistema proposto dal comitato ristretto - che si è a lungo soffermato sull'alternativa dell'elezione diretta o della elezione di secondo grado - è diverso da quello indicato nel testo del Governo e prevede che i 65 membri del CGIE, in rappresentanza delle comunità italiane all'estero nei paesi indicati in apposita tabella, siano eletti da un'assemblea formata dai componenti dei Comitati dell'emigrazione italiana e da rappresentanti delle Associazioni delle comunità italiane in un numero non superiore al 30 per cento dei componenti dei Coemit per i paesi europei e del 45 per cento per i paesi transoceanici, assicurando, sul piano della rappresentanza, il pluralismo associativo.

È presumibile che tale sistema dia luogo a difficoltà applicative ma, ad avviso del comitato ristretto, rimane un sistema ponte in attesa che, con il riconoscimento della doppia cittadinanza e con l'istituzione dell'anagrafe degli italiani all'estero, venga adottato il sistema di elezione diretta dei rappresentanti per ogni singolo paese. Si confida pertanto di aver accolto, nei limiti del possibile, non solo la volontà della Conferenza ma anche l'esigenza di una rappresentanza equilibrata sia dei Coemit che dell'associazionismo, realtà molto viva e vitale.

Quanto agli articoli 14 e 15, sono stati apportati soltanto aggiustamenti di carattere formale. All'articolo 16, si rende necessario recepire il parere espresso dalla 5^a Commissione, che propone di riformulare il comma 2 con una nuova copertura degli oneri derivanti dall'attuazione della legge.

Per quanto riguarda infine l'articolo 17, si stabilisce che le norme di attuazione della legge siano emanate entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del provvedimento, anziché entro dodici mesi, come previsto dal disegno di legge del Governo.

Signor Presidente, signor rappresentante del Governo, onorevoli colleghi, nel confidare che il lavoro svolto dal comitato ristretto possa trovare il conforto della Commissione, ritengo giusto sottolineare che l'istituzione del CGIE rappresenta un avvenimento significativo della rinnovata attenzione che Parlamento e Governo intendono riservare ai connazionali sparsi nel mondo.

Nel documento finale della 2^a Conferenza nazionale dell'immigrazione era stato manifestato l'auspicio che l'istituzione del CGIE avvenisse entro il primo semestre del 1989; ed il Senato ha operato affinché tale aspettativa venga esaudita.

BONALUMI, *sottosegretario di Stato per gli affari esteri*. Il Governo non può che esprimere il suo apprezzamento per il lavoro svolto dal comitato ristretto e si dichiara pertanto favorevole a tutte le modifiche proposte ai vari articoli.

PRESIDENTE. Poiché nessun altro domanda di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale. Passiamo ora all'esame degli articoli.

Se non si fanno osservazioni, verrà preso a base il testo proposto dal comitato ristretto. Ne do lettura:

Art. 1.

1. È istituito il Consiglio generale degli italiani all'estero (CGIE).

2. Il CGIE, in aderenza ai principi affermati dagli articoli 3 e 35 della Costituzione, ha il fine di promuovere e agevolare lo sviluppo delle condizioni di vita delle comunità italiane all'estero e dei loro singoli componenti, di rafforzare il collegamento di tali comunità con la vita politica, culturale, economica e sociale dell'Italia, di assicurare la più efficace tutela dei diritti degli italiani all'estero e di facilitarne il mantenimento dell'identità culturale, l'integrazione nelle società di accoglimento e la partecipazione alla vita delle comunità locali.

È approvato.

Art. 2.

1. Per l'attuazione dei fini di cui all'articolo 1 il CGIE provvede a:

a) esaminare, in armonia con lo sviluppo economico e sociale dell'Italia, i problemi delle comunità italiane all'estero, in particolare per quanto attiene alle condizioni di vita e di lavoro dei singoli e delle comunità medesime nel loro insieme, alla formazione scolastica e professionale, al reinserimento in attività produttive ed alle altre esigenze di coloro che decidono di rimpatriare;

b) formulare, su richiesta del Governo, pareri e, di propria iniziativa, proposte e raccomandazioni, in materia di iniziative legislative o amministrative dello Stato o delle Regioni, accordi internazionali e normative comunitarie concernenti le comunità italiane all'estero;

c) promuovere studi e ricerche su materie riguardanti le comunità italiane nel mondo, collaborando alla elaborazione degli stessi;

d) elaborare una relazione triennale da presentare, tramite il Governo, al Parlamento, nella quale si valutino gli eventi del triennio precedente e si traccino prospettive ed indirizzi per il triennio successivo.

VOLPONI. Signor Presidente, se mi è consentito, vorrei intervenire per esprimere una preoccupazione circa la modifica del punto c), su cui vorrei sentire anche il parere degli altri colleghi che hanno lavorato sugli Istituti italiani di cultura all'estero. Per certi aspetti, infatti, le attività del CGIE vengono quasi a concidere con quelle degli Istituti italiani di cultura, che non possono, a mio avviso, essere del tutto ignorati, e al cui riordino le Commissioni riunite 3^a e 7^a stanno attualmente lavorando.

Quindi, bisognerebbe inserire un punto di contatto, introducendo un esplicito richiamo a tali Istituti; si potrebbe, ad esempio, prevedere che se ne solleciti la partecipazione.

Vorrei conoscere in particolare l'opinione della senatrice Falcucci a questo proposito. Dobbiamo infatti decidere se vogliamo tenerli del tutto distinti, con i rischi che possono esservi.

PRESIDENTE. Scusi l'interruzione, senatore Volponi, ma a questo punto vorrei fare presente alla Commissione che eventuali proposte emendative in questa sede interromperebbero l'*iter* del provvedimento dovendo acquisire nuovamente il parere su tali emendamenti.

VOLPONI. Questa è la solita musica per cui si finisce ancor prima di cominciare: i Governi cadono, le legislature finiscono, le discussioni si protraggono, e via dicendo.

PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, il relatore ha dato conto dell'ampia discussione che si è svolta in sede di comitato ristretto e che ha portato all'elaborazione ed alla presentazione di alcuni emendamenti. Ovviamente, se ne saranno proposti altri e se la Commissione sarà d'accordo, li approveremo e rinvieremo la conclusione dell'esame del provvedimento ad altra seduta: non c'è alcuna fretta.

FALCUCCI. Ringrazio il senatore Volponi per aver richiamato l'attenzione sul disegno di legge di riordino degli Istituti italiani di cultura, oggi all'esame delle Commissioni riunite 3^a e 7^a. Vorrei, tuttavia, dirgli che forse proprio in quel disegno di legge si potrebbe inserire il richiamo all'attività svolta dal CGIE.

FIORET, *relatore alla Commissione*. Si tratta di una sorta di reticolo con le maglie molto larghe. Auspichiamo che tutta la legislazione in materia trovi un punto di accordo all'interno di quella struttura normativa e pertanto invito il senatore Volponi a non insistere per la modifica da lui proposta, al fine di inserirla in quel disegno di legge.

FALCUCCI. Peraltro in quel testo vi è un riferimento alle Comunità italiane.

VOLPONI. Qualcuna di esse potrebbe essere rappresentata nel nostro Consiglio; comunque aderisco all'invito del relatore.

FALCUCCI. Poi studieremo la soluzione migliore.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'articolo 2 nel testo di cui ho dato lettura.

È approvato.

Art. 3.

1. Il CGIE esprime parere obbligatorio sugli orientamenti del Governo concernenti le seguenti materie:

a) stanziamenti sui vari capitoli del bilancio dello Stato in favore delle comunità italiane all'estero;

b) programmi pluriennali e relativi finanziamenti per la politica scolastica, la formazione professionale e la tutela sociale e previdenziale;

c) criteri per l'erogazione di contributi ad associazioni nazionali, patronati, enti di formazione professionale, organi di stampa e di informazione che svolgano concreta attività di sostegno e di promozione sociale, culturale e civile delle comunità italiane all'estero;

d) informazioni e programmi radiotelevisivi per le comunità italiane all'estero;

e) linee di riforma dei servizi consolari, scolastici e sociali.

2. Il Governo può chiedere il parere del CGIE su qualunque questione concernente le comunità italiane all'estero o le tematiche migratorie, anche non rientrante tra quelle sopra elencate.

3. Le Regioni possono chiedere il parere del CGIE sui problemi concernenti le attività di loro competenza nei confronti delle rispettive comunità all'estero o le misure adottate a favore di coloro che decidono di rimpatriare.

4. In caso di motivata urgenza, il parere è formulato dal Comitato di presidenza di cui all'articolo 9 e deve essere sottoposto alle valutazioni del CGIE nella prima riunione successiva.

5. Si prescinde dal parere del CGIE qualora lo stesso non sia espresso nella riunione successiva alla richiesta.

È approvato.

Art. 4.

1. Il CGIE è composto da novantaquattro membri dei quali sessantacinque in rappresentanza delle comunità italiane all'estero e ventinove nominati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri secondo la ripartizione indicata al comma 5.

2. I sessantacinque membri del CGIE in rappresentanza delle comunità italiane all'estero sono eletti secondo le modalità previste dagli articoli 13 e 14, e nelle proporzioni numeriche fissate, per ciascun Paese, dalla tabella allegata alla presente legge.

3. Essi devono risiedere da almeno tre anni nel rispettivo Paese, avere raggiunto la maggiore età ed essere in possesso della cittadinanza italiana.

4. Nei Paesi in cui la rappresentanza elettiva sia di due o più membri, sono rappresentate, in proporzione non superiore alla metà dei componenti, anche persone non in possesso della cittadinanza italiana, purchè siano figli o discendenti di cittadini italiani.

5. I ventinove membri di nomina governativa sono designati come segue:

a) dieci dalle organizzazioni nazionali che operano nel settore dell'emigrazione;

b) sette dai partiti politici presenti in Parlamento;

c) nove dalle confederazioni sindacali e dai patronati maggiormente rappresentativi sul piano nazionale;

d) uno dalla Federazione nazionale della stampa italiana;

- e) uno dalla Federazione unitaria della stampa italiana all'estero;
- f) uno dalle organizzazioni più rappresentative dei lavoratori frontalieri.

È approvato.

Art. 5.

1. I membri del CGIE rimangono in carica per una durata equivalente a quella prevista per i Comitati dell'emigrazione italiana (Coemit) e possono essere eletti o nominati per non più di due mandati consecutivi.

2. I membri del CGIE decadono dalla carica qualora non partecipino, senza giustificato motivo, a più di due sedute plenarie consecutive del Consiglio, ovvero, quando si tratta di membri in rappresentanza delle comunità italiane all'estero, qualora perdano la residenza nel Paese per il quale sono stati designati.

È approvato.

Art. 6.

1. Partecipano ai lavori del CGIE, con solo diritto di parola, i seguenti rappresentanti ed esperti:

- a) il direttore generale dell'emigrazione e degli affari sociali del Ministero degli affari esteri;
- b) il direttore generale dell'impiego del Ministero del lavoro e della previdenza sociale;
- c) un esperto designato da ciascuno dei Ministri che compongono il Comitato interministeriale per l'emigrazione, nonché uno designato dal Ministro dell'interno, uno dal Ministro per il commercio con l'estero e uno dal Ministro del turismo e dello spettacolo;
- d) sette rappresentanti delle Regioni e delle province autonome;
- e) un rappresentante del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro;
- f) un esperto designato dalla RAI-TV;
- g) tre esperti designati dalle organizzazioni nazionali delle cooperative;
- h) quattro esperti designati dalle organizzazioni dei datori di lavoro dell'industria, dell'agricoltura, del commercio e dell'artigianato maggiormente rappresentative sul piano nazionale.

2. Il Comitato di presidenza può invitare a partecipare a singole sessioni dei lavori del CGIE, con solo diritto di parola, sino a venti personalità interessate ai problemi all'ordine del giorno, scelte tra rappresentanti delle istituzioni, di organismi od enti italiani, nonché studiosi delle materie rientranti nella competenza del CGIE.

3. Il presidente è tenuto a comunicare l'ordine dei lavori di ciascuna sessione del CGIE al Presidente della Camera dei deputati ed al Presidente del Senato della Repubblica, i quali, ove lo ritengano

opportuno, potranno designare parlamentari appartenenti alle Commissioni permanenti competenti per materia che parteciperanno ai lavori del CGIE con solo diritto di parola.

È approvato.

Art. 7.

1. Il CGIE è presieduto dal Ministro degli affari esteri o, in sua assenza, dal Sottosegretario di Stato delegato ai problemi delle comunità italiane all'estero.

2. In caso di impedimento del presidente le sue funzioni sono esercitate dal vice presidente rappresentante delle comunità all'estero, di cui all'articolo 9, comma 1.

È approvato.

Art. 8.

1. Il CGIE è convocato dal presidente in via ordinaria due volte all'anno. Esso può essere inoltre convocato in via straordinaria, su motivata richiesta di almeno due terzi dei suoi componenti, non oltre il ventesimo giorno dalla data del deposito della richiesta di convocazione presso la presidenza. Fra la data di convocazione e quella della riunione devono trascorrere almeno venti giorni, salvo casi di particolare urgenza per i quali il presidente può stabilire un termine minore, non inferiore a dieci giorni.

2. Per la validità delle riunioni è necessaria la presenza della metà più uno dei suoi componenti.

3. Il CGIE esamina ed approva la relazione triennale e le prospettive delle comunità italiane all'estero di cui alla lettera *d*) del comma 1 dell'articolo 2, nonché tutti gli argomenti attinenti ai compiti istituzionali che gli vengano sottoposti dal Comitato di presidenza.

4. Il CGIE può deliberare di affidare la rappresentanza delle comunità italiane che vivono in Paesi non compresi nella tabella allegata alla presente legge ad uno o più consiglieri residenti in Paesi limitrofi.

5. Le riunioni del CGIE si tengono a Roma e sono pubbliche, salva diversa decisione del Comitato di presidenza.

È approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo 9. Do lettura del testo presentato dal Governo:

Art. 9.

1. Il CGIE elegge nel suo seno il Comitato di presidenza, composto, oltre che dal presidente, da due vice presidenti e da dieci membri, dei quali un vice presidente e sei membri devono essere rappresentanti delle comunità italiane all'estero.

2. Per tali elezioni ciascun membro scrive sulla propria scheda un nome per i vice presidenti e sei nomi per gli altri componenti del Comitato di presidenza. Sono eletti coloro che al primo scrutinio hanno ottenuto il maggior numero di voti.

3. Il Comitato di presidenza si riunisce sei volte all'anno, di cui due volte in margine alle riunioni del Consiglio.

4. Esso cura la preparazione e lo svolgimento regolare dei lavori del CGIE, gli opportuni contatti con gli organismi interessati alle sue attività, l'elaborazione della relazione triennale ed il coordinamento delle attività delle commissioni.

5. Il Comitato di presidenza fissa l'ordine del giorno delle sessioni plenarie, tenendo conto delle segnalazioni e richieste che gli sono tempestivamente trasmesse dai membri del CGIE.

6. In occasione delle riunioni del CGIE, il Comitato di presidenza può autorizzare di volta in volta la partecipazione sia di esperti che di qualificati rappresentanti di Amministrazioni dello Stato diverse da quelle previste all'articolo 6, nonché di enti pubblici ed associazioni aventi specifico interesse nelle questioni da trattare.

7. Il Comitato di presidenza riferisce al CGIE sull'attività svolta.

A seguito del parere contrario della Commissione affari costituzionali non è proponibile l'emendamento formulato dal comitato ristretto in base al quale il Comitato di presidenza del CGIE può presentare motivata istanza ai Presidenti del Senato e della Camera per essere ascoltato dalle competenti commissioni parlamentari; ritengo quindi che dobbiamo approvare il testo presentato dal Governo.

ROSATI. Signor Presidente, non ho nulla da eccepire circa l'autorevole parere della Commissione affari costituzionali. Tuttavia mi domando, a lume di buon senso, che significato abbia porre un veto circa un diritto che in definitiva rientra tra quelli propri di tutti i cittadini. Il Comitato di presidenza può ovviamente presentare motivate istanze, ma anche qualsiasi cittadino, io stesso, o ciascuno di noi può presentare un'istanza perchè si tratta di un organismo di rilievo pubblico, mentre per quanto riguarda la seconda parte dell'emendamento, il porre specifici quesiti, potrebbe configurarsi come una sorta di potere.

Sono comunque favorevole a votare il testo proposto dal Governo e non l'emendamento; desidero tuttavia che resti agli atti questa mia perplessità, anche perchè un interprete di buon senso potrebbe sollevare qualche obiezione.

SPETIČ. Mi associo alle considerazioni del senatore Rosati.

TAGLIAMONTE. Anch'io.

PRESIDENTE. Non voglio entrare nel merito di una disquisizione giuridica anche perchè non penso di avere la competenza per farlo. Tuttavia ritengo che non tutti possono essere ascoltati dalle competenti Commissioni parlamentari.

ROSATI. Alla Commissione lavoro e previdenza sociale vi sono decine e decine di istanze di associazioni in relazione al provvedimento per il collocamento obbligatorio: noi le ascolteremo, ma dipende da noi se accogliere o meno tali istanze.

FALCUCCI. È un problema diverso: se si tratta di un'associazione abilitata a richiedere di essere ascoltata è cosa diversa dalla richiesta di altri organismi o di semplici cittadini.

PRESIDENTE. Poichè nessun altro domanda di parlare metto ai voti l'articolo 9, nel testo proposto dal Governo.

È approvato.

Art. 10.

1. La segreteria del CGIE ha sede presso il Ministero degli affari esteri ed è affidata ad un funzionario della carriera diplomatica di qualifica non inferiore a consigliere d'ambasciata.

2. I servizi di segreteria sono svolti da personale dipendente dalla pubblica Amministrazione all'uopo comandato, il cui numero e qualifiche sono determinati con decreto del Ministro degli affari esteri, di concerto con quelli del tesoro e per la funzione pubblica.

È approvato.

Art. 11.

1. I membri del CGIE rappresentanti le comunità italiane all'estero hanno diritto di partecipare alle riunioni dei Coemit costituiti nei Paesi in cui risiedono.

2. Prima di ogni riunione del Consiglio i membri del CGIE eletti all'estero si riuniscono presso la rappresentanza diplomatica nel Paese di residenza per esaminare i problemi dei connazionali residenti in quel Paese in relazione agli argomenti all'ordine del giorno del Consiglio.

3. Le richieste di informazione su argomenti specifici, attinenti a materie di competenza del CGIE, debbono essere rivolte dai membri del Consiglio stesso esclusivamente al Comitato di presidenza.

È approvato.

Art. 12.

1. Ai membri del CGIE estranei all'Amministrazione statale, per la partecipazione alle riunioni previste dagli articoli 8, 9, comma 3, e 11, comma 2, competono il rimborso delle spese di viaggio ed il trattamento di missione nella misura prevista dalle norme vigenti per le missioni ordinarie effettuate in territorio nazionale dai dipendenti statali dell'VIII qualifica funzionale.

È approvato.

Art. 13.

1. I membri di cui all'articolo 4, comma 2, sono eletti da una assemblea formata per ciascun Paese dai componenti dei Coemit regolarmente costituiti nei Paesi indicati nella tabella allegata alla presente legge e da rappresentanti delle associazioni delle comunità italiane in numero non superiore al 30 per cento dei componenti dei Coemit per i Paesi europei e del 45 per cento per i Paesi transoceanici, tenendo conto dei requisiti fissati dall'articolo 4 e delle modalità previste nelle norme di attuazione di cui all'articolo 17 che dovranno garantire, sul piano della rappresentanza, il pluralismo associativo.

Il parere inviatoci dalla 5^a Commissione permanente è favorevole a condizione che, in fine, venga aggiunto il seguente comma:

2. La relativa spesa, valutata per l'anno 1989 in lire 600 milioni, qualora non utilizzata nel corso di detto anno per impossibilità di indire le elezioni, può essere utilizzata nel successivo anno finanziario.

Metto ai voti questo comma aggiuntivo.

È approvato.

Metto ai voti l'articolo 13, nel testo emendato.

È approvato.

Art. 14.

1. Nei Paesi in cui non sono costituiti i Coemit, le associazioni delle comunità italiane ivi operanti da almeno cinque anni propongono, alla rispettiva Rappresentanza diplomatica, un numero di nominativi doppio di quello previsto nella tabella allegata alla presente legge per la scelta definitiva dei membri del CGIE assegnati a quel determinato Paese in conformità a quanto previsto dall'articolo 4, comma 4.

È approvato.

Art. 15.

1. In caso di cessazione dall'ufficio di taluno dei sessantacinque membri del CGIE di cui all'articolo 4, comma 2, si provvede alla sostituzione, entro sessanta giorni, con la nomina dei primi non eletti secondo l'esito delle votazioni. Qualora non vi siano candidati che possano subentrare, alla sostituzione si provvede, nel medesimo termine, mediante elezione suppletiva con le stesse modalità previste per l'elezione ordinaria.

2. Le Rappresentanze diplomatiche nei Paesi dove dette vacanze si siano verificate provvedono a dare immediata comunicazione della sostituzione agli interessati ed al Ministero degli affari esteri.

3. In caso di cessazione dall'ufficio di taluno dei ventinove membri del CGIE designati ai sensi dell'articolo 4, comma 5, alla sostituzione si provvede con le stesse modalità previste per la nomina del membro da sostituire.

4. I sostituti restano in carica fino al compimento del periodo per il quale erano stati nominati o eletti i membri sostituiti.

È approvato.

Art. 16.

1. Le spese per il funzionamento della segreteria e quelle relative al CGIE, comprese quelle di viaggio e di soggiorno dei membri residenti fuori dalla sede dove si tiene la riunione, graveranno su apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero degli affari esteri.

2. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in annue lire 500 milioni, si provvede, per l'anno 1988, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1988-1990, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1988, all'uopo utilizzando integralmente l'accantonamento: «Istituzione del Consiglio generale degli italiani all'estero».

3. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Il parere inviatoci dalla 5^a Commissione permanente pone una ulteriore condizione, vale a dire che il comma 2 venga sostituito dal seguente:

2. All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, valutato in annue lire 1.100 milioni per l'anno 1989, in lire 800 milioni per l'anno 1990 e in lire 800 milioni a decorrere dall'anno 1991, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1989-1991, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1989, all'uopo utilizzando quanto a lire 500 milioni per ciascuno degli anni 1989, 1990 e 1991 lo specifico accantonamento «Istituzione del Consiglio generale degli italiani all'estero» e quanto a lire 600 milioni per l'anno 1989, a lire 300 milioni per ciascuno degli anni 1990 e 1991, quota parte dell'accantonamento «Norme concernenti il riordinamento del Ministero degli affari esteri ed il potenziamento del servizio diplomatico consolare».

Metto ai voti questa nuova formulazione del comma 2.

È approvata.

Metto ai voti l'articolo 16, nel testo emendato.

È approvato.

Art. 17.

1. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, verranno emanate, con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro degli affari esteri, di concerto con i Ministri dell'interno, del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e del lavoro e della previdenza sociale, le norme di attuazione che dovranno, fra l'altro, disciplinare le modalità e i termini per l'elezione dei sessantacinque membri di cui alla tabella allegata alla presente legge e per le designazioni dei ventinove membri di cui all'articolo 4, comma 5.

2. In occasione del rinnovo del CGIE, si provvederà, ove occorra, alla revisione della tabella allegata alla presente legge con decreto del Ministro degli affari esteri.

È approvato.

Art. 18.

1. È soppresso il Comitato consultivo degli italiani all'estero di cui all'articolo 28 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, modificato dalla legge 15 dicembre 1971, n. 1221.

2. È abrogato l'articolo 3 della legge 18 marzo 1976, n. 64.

È approvato.

L'esame degli articoli è così esaurito.

Passiamo ora all'esame ed alla votazione della tabella allegata, di cui do lettura:

**TABELLA DI RIPARTIZIONE GEOGRAFICA
DEI MEMBRI DEL CGIE**
(Prevista dagli articoli 4, 8, 13, 14 e 17)

ORGANICI DEI MEMBRI RESIDENTI ALL'ESTERO

Europa:

Belgio	4
Francia	5
Germania Federale	5
Gran Bretagna	3
Lussemburgo	1
Paesi Bassi	1
Spagna	1
Svezia, Danimarca, Norvegia	1
Svizzera	5
Totale Europa ...	26

Africa:

Algeria, Nigeria, Egitto, Libia	1
Sud Africa	2
Totale Africa ...	3

America del Nord:

Canada	5
U.S.A.	5
Messico e Centro-America	1
Totale America del Nord ...	11

America del Sud:

Argentina	8
Brasile	4
Cile	2
Colombia	1
Perù	1
Uruguay	2
Venezuela	3
Totale America del Sud ...	21

Oceania:

Australia	4
Totale Oceania ...	4
TOTALE GENERALE ...	65

È approvata.

Passiamo alla votazione finale.

SPETIČ. Penso che in questo momento siamo tenuti alla massima brevità e quindi dico subito che il nostro Gruppo esprimerà voto favorevole sul disegno di legge n. 1313. Ciò avverrà in primo luogo perchè si tratta di un provvedimento da noi ripetutamente sollecitato e in secondo luogo perchè esso corrisponde alle aspettative espresse dalle rappresentanze dei nostri connazionali all'estero alla Conferenza nazionale dell'emigrazione. Desidero esprimere qui soltanto l'auspicio che in seguito, da parte del Governo, venga manifestata una particolare sensibilità ad approntare meccanismi elettorali tali da garantire il pluralismo associativo tra le organizzazioni dei cittadini italiani all'estero. La tabella che stiamo approvando dovrà essere rivista nel momento in cui avremo un'idea chiara di quali siano la consistenza e la presenza dei nostri connazionali all'estero, in base ai dati che otterremo dall'applicazione della legge sull'anagrafe. Questo è il motivo per cui penso sia necessario sottoporre all'attenzione del Governo e della Commissione il seguente ordine del giorno:

La 3^a Commissione permanente del Senato
all'atto dell'approvazione della legge istitutiva del Consiglio
generale degli italiani all'estero,

delegando, a norma dell'articolo 17, il Governo ad emanare norme sulle modalità di voto dei rappresentanti delle comunità italiane all'estero,

impegna il Governo stesso:

a garantire, approntando adeguati meccanismi elettorali, la massima rappresentanza del pluralismo politico ed associativo.

0/1313/1/3

SPETIČ

In altre parole, vorremmo che in sede di voto i meccanismi impedissero che si vada avanti a colpi di maggioranza, garantendo invece la massima rappresentanza del pluralismo politico ed associativo.

GEROSA. Signor Presidente, intervengo per dichiarare il voto favorevole del nostro Gruppo alla istituzione del CGIE, giacchè riteniamo tale organismo una delle migliori realizzazioni giuridiche tra quante costituiscono il logico sviluppo della 2^a Conferenza nazionale dell'emigrazione, la cui importanza ci sembra stia crescendo e manifestandosi sempre più con il passare del tempo.

Il nostro Gruppo giudica il CGIE come uno strumento di estremo interesse e di grande valore, assai atteso ed auspicato dalla 2^a Conferenza nazionale dell'emigrazione e che ci sembra, anche alla luce delle proposte emendative presentate, sia stato ben rifinito giuridicamente.

Il lavoro svolto dal senatore Fioret come relatore è stato estremamente preciso, puntiglioso ed illuminato ed io, non per una rituale risposta alla sua cortesia, ma per convizione, devo dire che il lavoro svolto dalla Commissione è stato assai fruttuoso ed ha portato a stabilire un filo costante che ha legato le varie forze politiche che in essa sono rappresentate. Proprio per questo riteniamo che il CGIE abbia il valore di uno strumento di espressione nazionale di grande spessore per i nostri connazionali che vivono all'estero: questa legge rappresenta una tappa, un momento storico significativo di un lungo cammino che alla fine dovrebbe vedere realizzarsi anche l'attribuzione ai nostri concittadini all'estero del diritto di voto.

Si è operato in modo che questi nostri fratelli - che in buona parte dovettero lasciare l'Italia dopo la 2^a guerra mondiale, carichi di angoscia e di dubbi circa la loro stessa sopravvivenza, e che in seguito hanno contribuito, pur se da lontano, con grande impegno al successo della nostra economia, della nostra politica e della nostra cultura - si sentano, con questo nuovo strumento, cittadini *optimo jure* ed italiani di assoluto prestigio, ascoltati e rispettati anche nel paese di origine.

Si tratta - e nel comitato per l'emigrazione abbiamo potuto costatarlo - di italiani che contano moltissimo nei paesi di accogliimento, che hanno una voce importante ed una vasta notorietà e che hanno contribuito a far crescere con il loro lavoro in tutti i continenti la comunità nuova che hanno adottato e di cui ora sono parte.

Il Gruppo socialista, quindi, che ha partecipato con entusiasmo e fattività al lavoro svolto dalla Commissione, dà ora con estrema

soddisfazione il suo voto favorevole a questo importante organismo, perchè convinto che in questo modo si potrà sentire ancora più forte la voce dei nostri connazionali che vivono nel mondo, che hanno scelto il mondo come teatro della loro attività e che fanno onore all'Italia.

POZZO. Signor Presidente, prendo la parola brevemente per ribadire, anche in riferimento alle conclusioni ed alle sollecitazioni scaturite dalla 2^a Conferenza nazionale dell'emigrazione, il voto favorevole del nostro Gruppo al testo del disegno di legge proposto dal comitato ristretto.

Desidero altresì rallegrarmi con il relatore senatore Fioret, per il lavoro svolto. Ritengo che il provvedimento in esame rappresenti la seconda grande tappa verso il riconoscimento dei diritti degli italiani all'estero, dopo quella dell'anagrafe.

L'augurio che desidero fare è quello che si giunga presto al riconoscimento pieno del diritto di voto degli italiani che risiedono all'estero, che tutti auspichiamo. La nostra dichiarazione di voto vuol essere rappresentativa della volontà di proseguire su questa strada ormai avanzata, con il pieno riconoscimento, come diceva un collega, del pluralismo e con il riconoscimento quindi di tutte le parti politiche, culturali e sociali rappresentate all'estero attraverso questo organismo che andiamo ad istituire.

ROSATI. Annuncio, signor Presidente, il voto favorevole del Gruppo della Democrazia cristiana al testo in esame. Desidero esprimere un ringraziamento veramente cordiale e sincero al relatore Fioret ed ai membri del comitato ristretto che hanno cooperato alla elaborazione del testo che stiamo per approvare.

Mi sembra che sia trascorso, compatibilmente con i tempi della elaborazione parlamentare, un tempo piuttosto ristretto tra la chiusura della Conferenza dell'emigrazione ed il varo di questo disegno di legge. Voglio farlo rilevare perchè non siamo abituati a questa celerità. Circa i contenuti del provvedimento, mi sembra che esso risponda alle istanze che erano scaturite dalla Conferenza dell'emigrazione e che abbia estremo valore giacchè si iscrive all'interno di quello che è definito il «pacchetto dell'emigrazione», di cui possiamo dire di aver cominciato a delineare una parte assai importante.

L'auspicio è che anche l'altro ramo del Parlamento approvi il testo senza indugio.

Per quanto riguarda l'ordine del giorno presentato dal senatore Spetič - al quale aggiungo la mia firma - proporrei al presentatore di eliminare l'espressione «massima», circa la rappresentanza del pluralismo, giacchè mi sembra difficile stabilire con precisione cosa debba intendersi con tale espressione.

SPETIČ. Accolgo la richiesta di modifica avanzata dal senatore Rosati.

PRESIDENTE. Invito il rappresentante del Governo a pronunciarsi sull'ordine del giorno.

BONALUMI, *sottosegretario di Stato per gli affari esteri*. Accolgo l'ordine del giorno.

PRESIDENTE. Senatore Spetič, insiste per la votazione?

SPETIČ. Insisto.

PRESIDENTE. Metto allora ai voti l'ordine del giorno del senatore Spetič, che il Governo ha dichiarato di accogliere.

È approvato.

Poichè nessun altro domanda di parlare per dichiarazione di voto, metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso.

È approvato.

I lavori terminano alle ore 17.

SERVIZIO DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

Il Consigliere parlamentare preposto all'Ufficio centrale e dei resoconti stenografici

DOCT. ETTORE LAURENZANO